



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive
SERVIZIO 1 - EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)
PEC: ureatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA



IL CAPO AREA

- Vista** l'istanza protocollo n. 4607 del 22/02/2019, presentata dall'Arch. Sgandurra Lucia, nata a Siracusa il 25/08/1973, ed ivi residente in via De Caprio n. 23, diretta ad ottenere il certificato previsto dall'art.30 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 (ex art.18 Legge 28.02.1985, n.47), relativamente all'area censita nel N.C.T. **p.lle nn. 150-107 del foglio n. 57**;
- Visto** il P.R.G. vigente approvato con D.Dir. n.440/D.R.U. del 12.04.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 01.06.2006;
- Viste** le disposizioni legislative statali o regionali a tutela d'interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, boschivi, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna, della rete ferroviaria e della rete stradale nazionale;
- Vista** la proposta di provvedimento formulata dal tecnico incaricato in data 25/02/2019;

CERTIFICA

- che la superficie contraddistinta dalle **particelle nn. 150-107 del foglio n. 57**, ricade all'interno della zona omogenea contrassegnata con il simbolo "E Verde Agricolo" assoggettata alle seguenti prescrizioni:
 - Definizione**
Sono tutte le parti del territorio comunale non classificate diversamente.
 - Strumento di attuazione**
Concessione edilizia per attrezzature ed impianti produttivi e per fabbricati rurali a servizio della conduzione del fondo nonché per abitazioni.
 - Interventi consentiti**
 - Edilizia residenziale per uso abitativo.
 - Fabbricati rurali di servizio utili alla conduzione del fondo e per fabbricati da destinare ad attività di agriturismo.
 - Fabbricati per allevamenti zootecnici ed avicoli.
 - Impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, come previsti dall'art.6 L.R. n.17/1994 e ss.mm. e ii..



5. Tettoie in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, aperte almeno da tre lati, destinate esclusivamente per scopi agricoli, quali ricovero automezzi e/o mezzi agricoli, deposito prodotti agricoli, zona di riposo animali - non permanente - legata all'attività zootecnica, fienili, etc.
6. Tettoia fotovoltaica, in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, strettamente necessaria per l'installazione dell'impianto di potenza non superiore a 20 kw, destinata esclusivamente al ricovero di automezzi e/o mezzi agricoli.

Prescrizioni

- Per gli interventi di cui al punto 1: densità fondiaria massima 0,03 mc/mq; altezza massima m. 7,50 (2 piani f.t.).
- Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3: densità fondiaria massima 0,10 mc/mq; altezza massima m. 7,00 (1 piano f.t.).
- Per gli interventi di cui al punto 4, la edificazione avverrà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 71/78, come sostituito dall'art.6 L.R. n.17/94 e successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che le risorse naturali locali sono principalmente costituite dalla pietra locale, dal legno, dall'acqua e dal sughero. La tipologia costruttiva, deve rispettare quella dei tipici capannoni industriali, costituiti da una elevazione fuori terra.
- Per gli interventi di cui ai punti 2e3 è recepito il disposto dell'art. 42, comma 1 della L.R. 19.05.2003, n. 7 (Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali).
- Per gli interventi di cui al punto 5, il rapporto di copertura non può essere superiore a 1/10 della superficie di proprietà per i primi 10.000 mq. e 1/100 per le superfici eccedenti i 10.000 mq.
- Per gli interventi di cui al punto 6, realizzati in deroga ai volumi ammissibili e al rapporto di copertura.
- A norma dell'art. 2, comma 6, della L.R. 71/1978, va in ogni caso rispettato l'indice di densità fondiario di 0,03 mc/mq per gli edifici destinati alla residenza.
- La residenza dovrà costituire corpo a se stante e risultare separata da tutte le altre attrezzature da una distanza di almeno m. 10,00.
- Per i fabbricati utili alla conduzione del fondo, nell'eventuale piano interrato o seminterrato, deve essere previsto almeno un accesso carrabile.
- Per l'edilizia già esistente è consentito l'ampliamento, anche se eccedente l'indice di zona, nella misura massima del 10% per adeguarla alle esigenze igienico-sanitarie.
- Per quanto attiene ai fabbricati da destinare ad agriturismo, vanno rispettate le prescrizioni dell'art. 23 della L.R. n. 71/1978 e dalla L.R. n. 3/2010.
- E' consentito l'impianto di attrezzature tecnologiche (depuratori, cabine elettriche, serbatoi e simili).
- Gli interventi da effettuare nelle "masserie" e nei "casali" sono soggetti al parere preventivo della Soprintendenza BB.CC.AA..
- I dislivelli scaturenti dai movimenti di terra necessari per la sistemazione delle aree non eventuali muri di sostegno o di contenimento debbono essere rivestiti con materiale piantumate.
- Le aree da destinare a viabilità interna ed a piazzali devono essere contornate da alberi ad alto fusto; quelle da destinare a parcheggio, oltre che contornate, devono essere dotate di



alberi ad alto fusto anche al loro interno in dipendenza delle aree di sosta e delle corsie di servizio.

- Le tipologie architettoniche degli edifici devono essere compatibili con le linee architettoniche proprie degli insediamenti del territorio rurale comunale e le facciate devono essere intonacate con intonaci colorati di tipo tradizionale e/o rivestite in pietra naturale locale.
- Le eventuali coperture a tetto, realizzate anche con falde asimmetriche, devono avere una pendenza massima pari al 35% e ricoperte con coppi siciliani di colore tradizionale. È fatta eccezione per gli interventi di cui al punto 4, con tipologia costruttiva del tipo prefabbricato.
- Eventuali terrazzini, inglobati nella copertura, non possono superare il 10% della copertura stessa e devono essere realizzati arretrati rispetto alla linea di gronda.
- La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle funzioni e delle dimensioni dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali ed asservite (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'Azienda ed ai suoi programmi di attività e/o di produzione agricola.
- Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.
- Nell'ambito degli impianti zootecnici, rientrano anche gli impianti di acqua coltura.
- I progetti insistenti su aree superiori a 10 ettari devono essere corredati di una relazione agronomica, se attinenti allo sviluppo di attività agricole o zootecnici, e di una relazione ambientale se attinenti ad altre attività.

2. che la superficie contraddistinta dalle **particelle nn. 150-107 del foglio n. 57**, ai sensi del D.A. n. 540 del 20.10.2017, concernente il Piano Paesaggistico Regionale – Ambiti 14 e 17 – è gravata da vincolo di tutela;

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.-

Carlentini li, 25/02/2019

F.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. M. Bontasi)



IL CAPO AREA

(Geom. F. Ingulisi)